

ALLEGATO A)

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’USATO

L’anno addì del mese di in Gualtieri, nella
Residenza Municipale

TRA

il Sig., nato il a, il quale agisce in nome e
per conto del Comune di Gualtieri, con sede in Piazza Bentivoglio n.26, in qualità di
Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Pianificazione;

E

il Sig., nato a il e residente in, Via
..... n., in qualità di dell’Associazione / Ente
..... con sede legale in Via
..... ;

PREMESSO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 13/12/2019 con la quale veniva
istituito il “Mercatino dell’antiquariato e dell’usato” qualificando lo stesso come mercatino
storico con hobbisti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c ter della Legge Regionale 12/1999
e smi;

- che nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 13/12/2019, veniva
approvato il nuovo “Regolamento per la disciplina dello svolgimento del Mercatino
dell’antiquariato e dell’usato” e la relativa planimetria;

Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe indicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. le premesse formano parte integrante della presente convenzione;
2. il Comune di Gualtieri affida l’organizzazione e la gestione del mercato
dell’antiquariato e dell’usato, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente
e per la durata di anni tre, a, da qui in
seguito denominata per brevità “concessionario”, il quale si obbliga a sottostare alle
norme di regolamento approvato con la delibera citata in premessa, nonché alle
modalità precisate nel presente atto;
3. la superficie destinata al mercato dell’antiquariato dovrà consentire la
partecipazione fino ad un massimo di 100 espositori tra titolari di autorizzazione per
il commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. n. 12/1999 e soggetti che non
esercitano alcuna attività commerciale (espositori);
4. l’area individuata per lo svolgimento del mercato dell’antiquariato e dell’usato
riservata agli operatori professionali, dagli operatori non professionali (hobbisti) e
dai privati cittadini, è l’area di Piazza Bentivoglio, così suddivisa:
n. 59 posteggi numerati dal 1 al 59 di m. 4x1,50
n. 41 posteggi numerati dal 60 al 100 di m. 6x1,50
5. i posteggi verranno assegnati secondo le modalità previste dagli artt. 4-5-6-7-8-9-

10-11-12 del nuovo Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89/2019;

6. al termine di ogni manifestazione il concessionario dovrà trasmettere all'ufficio commercio del Comune, l'elenco di tutti gli espositori che hanno partecipato con la firma a fianco di ciascun nominativo;
7. il concessionario sarà ritenuto responsabile del corretto svolgimento del mercato esercitando altresì una preventiva attività di verifica e controllo sui dati che trasmetterà all'ufficio comunale competente in ordine ai requisiti richiesti agli operatori stessi dalla normativa;
8. il concessionario dovrà organizzare in ogni particolare il mercato, assumendosene ogni responsabilità civile ed amministrativa, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza esonerandone a tutti gli effetti l'Amministrazione comunale concedente;
9. il concessionario provvederà a pubblicizzare adeguatamente il mercatino ed a curarne l'immagine affinché risulti una iniziativa decorosa; relazionando periodicamente il Comune;
10. l'occupazione degli spazi espositivi è condizionata all'applicazione di una somma corrispondente al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e alla tassa per lo smaltimento rifiuti che dovrà essere corrisposta, dagli operatori del mercatino per gli spazi occupati, all'Amministrazione comunale.
11. il concessionario è tenuto, al pagamento di eventuali spese per allacciamenti elettrici e ad assumere su di sé eventuali altri oneri e spese necessari al regolare funzionamento del mercato;
12. ogni espositore dovrà corrispondere, per ogni giorno di mercato, al Comune di Gualtieri la spesa per lo smaltimento rifiuti e il canone di occupazione del suolo pubblico;
13. gli incassi previsti per la tassa smaltimento rifiuti e per l'occupazione di suolo pubblico, quantificati complessivamente in €. 8,76/posteggio di mq. 6 e in €. 13,14/posteggio di mq. 9, saranno versati dagli operatori del mercatino per gli spazi occupati all'Amministrazione Comunale;
14. il Comune si impegna a riconoscere trimestralmente al concessionario, per la gestione dell'evento, un contributo pari al 90% della somma versata a titolo di canone per l'occupazione di suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti, da corrispondere entro il mese successivo al trimestre di riferimento, per l'indotto movimento turistico/commerciale e il rafforzamento dell'associazione senza scopo di lucro come strumento di sussidiarietà orizzontale nel governo del territorio e dei servizi;
15. il concessionario dovrà provvedere affinché i rifiuti siano raccolti in appositi sacchi e collocati in appositi contenitori, messi eventualmente a disposizione dall'Amministrazione o da S.A.B.A.R. ed a vigilare affinché non vengano depositati sul posto cartoni scatole o altro materiale ingombrante;
16. il concessionario sarà tenuto all'osservanza dell'orario di apertura e di chiusura del mercato determinato con provvedimento del Sindaco ai sensi di quanto previsto dalla L.R.12/1999;
17. Gli operatori potranno allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 8.00 e liberarla dalle strutture entro le ore 20.00;
18. il concessionario nell'assegnazione degli spazi espositivi dovrà operare esclusivamente ai sensi della presente convenzione, del vigente regolamento del mercato adottato con provvedimento consiliare n. 89 del 13/12/2019 e nel rispetto della misura massima del corrispettivo, come sopra evidenziato, revisionabile annualmente in base all'aggiornamento annuale delle tariffe per il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per il canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 ed in presenza di motivate esigenze da parte della Giunta

- comunale. Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme vigenti relative alla disciplina dei mercati dell'antiquariato e del collezionismo;
19. L'Amministrazione comunale di Gualtieri con il presente atto che produrrà i propri effetti sin dalla data di sottoscrizione delle parti, si impegna, nell'affidare l'organizzazione del mercato al concessionario _____ ad attribuire al predetto concessionario il relativo diritto di esclusiva per un periodo di tempo corrispondente alla durata della presente convenzione, nonché a non organizzare mostre mercato dello stesso genere nel capoluogo in concomitanza con la manifestazione oggetto della presente convenzione;
20. l'inosservanza da parte del concessionario anche di una sola delle condizioni, previste nella convenzione comporterà:
- l'applicazione di penalità determinate dalla Giunta Comunale che saranno notificate al concessionario, salvo l'applicazione di eventuale provvedimento di revoca;
 - la revoca della convenzione nei seguenti casi:
 - a) continue irregolarità o reiterati abusi connessi nella conduzione delle manifestazioni che verranno contestate per iscritto all'interessato;
 - b) conferimento del servizio a terzi, salvo il caso di fusione, trasformazione ed incorporazione dell'Associazione;
21. qualsiasi danno conseguente allo svolgimento del mercato e della manifestazione sarà a totale carico del concessionario;
22. il concessionario potrà recedere dal presente accordo salvo preavviso di 60 giorni da comunicare all'altra parte con lettera raccomandata con obbligo dello stesso di informare gli operatori con lettera raccomanda;
23. l'Amministrazione comunale potrà procedere alla revoca della presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi prima.

Fatto, letto e sottoscritto.

Gualtieri, li

Per il Concessionario

Per l'Amministrazione Comunale